



VERBALE ASSEMBLEA DEL 26 GIUGNO 2019

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di Giugno, alle ore 19:00 presso la sede di Via Vittorio Emanuele nr. 41/b, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione Tommaso Caretto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (codice del Terzo settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Annaluisa Rizzo, verbalizza il Signor Angelo Luigi Giurgola.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dalla statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti **nr. 26 su 41** iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dell'imposta di bollo che dell'imposta di registro ai sensi dell'art.82, commi 3 e 5 del decreto legislativo nr. 117 del 2017- Codice del Terzo Settore.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Angelo Luigi Giurgola)

Il Presidente

(Annaluisa Rizzo)

11 LUG. 2019
Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce il
al n° 1986 serie 3 esenti
e ESENTE
con Mod. F23 del

L'ADDETTO ALLO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE
Francesca D'Elia
*Firma su delega dell'Ufficio Territoriale
Antonella Rotello

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "TOMMASO CARETTO"

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO



Art. 1

Costituzione

1. E' costituita, con sede legale in Trepuzzi (Lecce) alla via Vittorio Emanuele n.41/b, **quale ente del Terzo settore, in conformità al dettato dell'art. 32 del D. Lgs. n. 117/2017**, un'associazione denominata "Tommaso Caretto"-Organizzazione di volontariato, di seguito per brevità chiamata "associazione". Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del comitato. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere disposta con delibera dell'assemblea di modifica dello statuto.
2. L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.
3. Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Art. 2

Finalità e attività

1. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;**
- **formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;**
- **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;**
- **organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e/o amatoriali e/o ludico-motorie;**
- **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;**
- **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;**
- **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;**
- **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.**

2. L'associazione in particolare ha lo scopo di realizzare attività di formazione ed informazione per fornire assistenza, consulenza, studio, cooperazione, col fine di:

- **promuovere l'importante ruolo della famiglia nella società e sostenere le famiglie in difficoltà economica, sociale e culturale;**
- **creare forme concrete di formazione e solidarietà per favorire la crescita armonica dell'infanzia laddove è carente la presenza della famiglia, con particolare attenzione ai figli di famiglie disagiate economicamente e socialmente;**



- aiutare i portatori di handicap nell'inserimento sociale;
- guidare i giovani illuminandoli nelle scelte più impegnative della vita e promuovere iniziative che li aiutino ad acquisire consapevolezza del proprio essere cattolici;
- formare ed aggiornare il personale che opera in favore dei minori, dei giovani, delle famiglie, degli anziani e degli immigrati;
- fornire servizi alle famiglie, ai minori, agli anziani, ai portatori di handicap, agli immigrati ed, in generale, alle categorie più disagiate anche in cooperazione con enti pubblici e privati;
- promuovere la cultura e la formazione all'impegno sociale, alla solidarietà, al rispetto delle diversità e delle minoranze.

3. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

4. Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017.

Art. 3

Soci

- 1. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.**
- 2. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal comitato.**
- 3. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al comitato. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare, senza riserve, lo statuto dell'associazione. Il comitato deciderà sull'accoglimento o**

il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.



4. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
5. I soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - c) morte;
 - d) esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal comitato. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 4

Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
2. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al presidente e da evadersi entro 15 giorni.

- 
3. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.
 4. I diritti di partecipazione non sono trasferibili.
 5. I soci sono tenuti a versare annualmente la quota associativa. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
 6. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
 7. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 5

Volontari

1. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del comitato che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

7. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
8. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 6

Risorse umane

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 7

Organi

1. Sono organi dell'associazione:
- a) l'assemblea;
 - b) il comitato;
 - c) il presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8

Assemblea

1. L'assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati.
2. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria, una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 7 giorni di preavviso decorrenti dalla data del

timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.



3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo **dei soci**; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno **dei soci**, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro **socio**. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero **dei soci** presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun **socio** non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli **20 e 21**.
7. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere i membri del comitato;
 - b) eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti, **ove istituito**;
 - c) approvare il programma di attività proposto dal comitato;
 - d) approvare i **bilanci**;
 - e) approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo **21**;
 - f) stabilire l'ammontare delle quote associative e di contributi a carico **dei soci**;
 - g) delibera sui ricorsi degli aspiranti soci e degli associati rispettivamente contro i provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione e di esclusione deliberati dal comitato;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 9

Comitato



1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da quattro a sette membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. **Il comitato dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.**
2. **Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate.**
3. **Non può essere eletto componente del comitato, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.**
4. Il comitato si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 5 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
6. **In casi di urgenza, il comitato può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.**
7. **Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei componenti.**
8. **Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.**
9. Il comitato ha i seguenti compiti:
 - a) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - b) sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci;
 - c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - d) assumere il personale;
 - e) eleggere il presidente;
 - f) eleggere il vice presidente;
 - g) nominare il segretario;
 - h) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
 - i) **deliberare in ordine alla perdita dello status di socio;**

j) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

10. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più componenti, il comitato provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi componenti scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 10

Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo, nel suo seno, a maggioranza di voti. **Dura in carica quanto il comitato, è rieleggibile** e cessa **anticipatamente** dalla carica qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 8, comma 3 e 9, comma 4.
2. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
3. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

Art. 11

Vice presidente

Il vice presidente è eletto dal comitato e sostituisce il presidente nelle sue funzioni, in caso di assenza, di impedimento o cessazione.

Art. 12

Segretario

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- 
- a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento **dei libri sociali**;
 - b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - c) è responsabile della redazione e della conservazione dei **verbali delle riunioni** degli organi collegiali;
 - d) predispone lo schema del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
 - e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - f) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
 - g) è a capo del personale.

Art.13

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e **i soci**, ovvero tra **i soci**, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 gironi dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello, competente per territorio, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Art.14

Collegio dei revisori dei conti



1. Il collegio dei revisori dei conti, **ove istituito**, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea e **dura in carica tre anni**. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo **socio** fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i **soci**.

Art.15

Risorse economiche e patrimonio

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote associative e contributi **dei soci**;
 - b) contributi dei privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) attività di raccolta fondi;**
 - h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - i) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'**associazione** a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.
4. **Il patrimonio sociale è costituito da:**
 - a) beni immobili e mobili;**
 - b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;**
 - c) donazioni, lasciti o successioni;**
 - d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.**

5. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.
 6. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.
 7. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 

Art.16

Bilancio

1. Gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 17

Libri sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a) libro degli associati
 - b) registro dei volontari;

- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato e di eventuali altri organi sociali.

Art. 18

Pubblicità e trasparenza



1. Il comitato assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori.
2. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.
3. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al presidente dell'associazione.

Art. 19

Bilancio sociale e informativa sociale

1. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (art. 14, comma 2, del D. Lgs. N. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 20

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

1. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. In caso di scioglimento il patrimonio, su proposta del comitato approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
4. L'associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



Art.21

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art.22

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs n. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

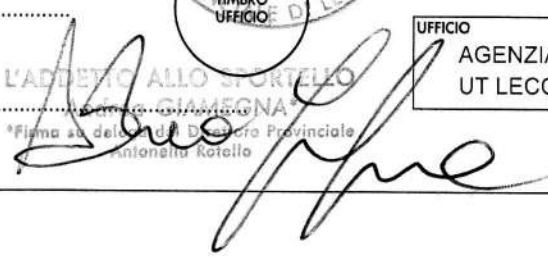
L. SEGRETARIO


LA PRESIDENTE


CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 93076560759	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON-RICONOSCIUTE E COMITATI		
DENOMINAZIONE TOMMASO CARETTO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO			
TIPO ATTIVITÀ 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA			
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA VITTORIO EMANUELE 41/B			
C.A.P. 73019	COMUNE TREPuzzi		PROV. LE

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE RZZNLS61C71H047S	CODICE CARICA 1		
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE RIZZO ANNA LUISA			
			
DATA 08/07/2019	UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT LECCE		
IL FUNZIONARIO  *Firma su delega del Direttore Provinciale Antonella Rotello			